

Per i lavoratori metalmeccanici che percepiscono solo i minimi contrattuali cresce il salario di 130,00 euro

Aumento contrattuale per chi non esercita la contrattazione aziendale

Come definito con il rinnovo della parte economica del Ccnl del 19 gennaio 2006, con la retribuzione di giugno prossimo deve essere erogata la somma annua di 130,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr, a titolo perequativo, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2007. L'elemento perequativo deve essere pagato a tutti i lavoratori che nel corso del 2006 abbiano percepito una retribuzione costituita da importi riferiti al solo contratto collettivo nazionale (minimi contrattuali) e cioè non abbiano percepito superminimi collettivi e/o individuali, premi annui e così via e non abbiano percepito importi di una eventuale contrattazione di secondo livello (premio di risultato). L'erogazione deve essere garantita, fino a concorrenza, anche ai lavoratori che pur

avendo retribuzioni aggiuntive a quelle riferite al contratto collettivo nazionale, sono inferiori a 130,00 euro annue. È importante che tutti i lavoratori metalmeccanici siano informati di questa voce salariale relativa alla busta paga di giugno, in particolare in quelle aziende dove fino ad oggi non si è sviluppata una contrattazione aziendale con risultati economici e ai lavoratori delle piccole e medie aziende. Nelle sedi Fiom e presso l'ufficio Vertenze Fiom è possibile verificare poi l'effettiva presenza dell'elemento retributivo nella busta paga riferito al mese di giugno. Realizzare l'obiettivo di una diffusa erogazione a tutti i lavoratori metalmeccanici di questo elemento perequativo è necessario anche per conquistare, con la piattaforma di rinnovo del Ccnl 2007, la

richiesta per la stabilizzazione e l'incremento di una voce contrattuale "mancato premio di risultato".



AGEVOLAZIONI AI
DISABILI E ALLE
LORO FAMIGLIE

La Corte di Cassazione costringe l'Inps a modificare in positivo la legge 104



Dopo diverse sentenze della Corte di Cassazione, l'Inps ha emanato la circolare n° 90 del 23 maggio 2007 che ha modificato alcune importanti disposizioni della legge 104/92, art. 33 comma 2 e 3, relative alla fruizione di permessi. E così possibile, per i lavoratori che hanno necessità di fare fronte all'assistenza di un figlio fino al compimento del 3° anno d'età con grave handicap, fruire di permessi pari a 2 ore di riposo giornaliero retribuito, in alternativa al prolungamento del congedo parentale. Resta la fruizione di 3 giorni di permesso retribuito mensile, sia per i lavoratori che hanno un figlio minorenne con un handicap grave, sia per i lavoratori che assistono una persona, parente entro il 3° grado, sempre con un grave handicap. Le modifiche sono state introdotte dopo le sentenze della Corte di Cassazione e produrranno un evidente allargamento dei beneficiari delle agevolazioni disposte dall'art.33 della legge 104, con un sicuro e notevole beneficio sia alle persone disabili che alle loro famiglie eliminando ostacoli e divieti impropri alla possibilità per il lavoratore di fruire dei permessi.

Gli obblighi del lavoratore in CIGS

Cosa fare per salvaguardare il diritto alla CIGS quando si trova un lavoro precario

Lavoratori in cassa integrazione speciale sempre più spesso trovano un altro posto di lavoro precario e non sempre sono a conoscenza dei loro diritti e delle conseguenze a cui vanno incontro se non rispettano gli obblighi previsti dalle normative in essere.

È possibile infatti svolgere un altro lavoro e mantenere il diritto alla Cigs quando il lavoro precario termina; l'Inps, con la circolare n° 75 del 12 aprile 2007, informa che il lavoratore in Cassa integrazione deve comunicare preventi-

vamente, alla sede provinciale dell'Inps, di aver intrapreso un'attività lavorativa, autonoma o subordinata, sospendendo temporaneamente la cassa integrazione.

Se il lavoratore non comunica preventivamente la sua occupazione in un altro posto di lavoro e non sospende la cassa, decade dall'intero trattamento di integrazione salariale per tutto il periodo della concessione compreso quindi quanto ha già percepito con il trattamento di cassa; si perde il diritto anche se il periodo di occupazione è precario e inferiore rispetto al periodo di cassa integrazione stessa.

Inoltre, a fronte del mancato preavviso e della sospensione, si perdono anche i successivi e eventuali periodi di proroga in presenza di più provvedimenti di concessione della Cigs. Questo vuol dire che il lavoratore in cassa integrazione quando perde poi il lavoro precario, se non ha comunicato preventivamente all'Inps la sospensione, non può più rientrare in cassa integrazione anche se la cassa prosegue.

Tuttavia, fermo restando la necessità della comunicazione preventiva da parte del lavoratore, non esiste nessuna sentenza o normativa che sancisca un'assoluta incompatibilità del trattamento di Cig con lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia essa autonoma o subordinata. Il lavoratore



© Archivio Fiom

che trova un'occupazione non stabile può infatti sospendere la cassa integrazione per il periodo in cui lavora e successivamente rientrare in cassa; è sufficiente una comunicazione preventiva all'Inps e all'azienda o al curatore in caso di azienda fallita o in procedura concorsuale.

Inoltre l'incumulabilità tra il reddito della Cig e altri redditi da lavoro è definita in misura variabile a secondo dell'ammontare degli stessi è normata da una circolare Inps n.179 del 2002.

La lavoratrice o il lavoratore in cassa integrazione che trovano un'altra occupazione possono rivolgersi ai funzionari della Fiom Cgil o in Ufficio vertenze Fiom per avere informazioni e assistenza.



ORARI UFFICIO VERTENZE

L'ufficio vertenze della Fiom Cgil a Brescia in via Folonari, 20 (primo piano) è aperto:

tutti i giorni dalle:
9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 18,30

Il sabato dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.